




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4768

Legge di bilancio 2018

Emendamento del Governo 22.103

N. 619 – 14 dicembre 2017



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4768

Legge di bilancio 2018

Emendamento del Governo 22.103

N. 619 – 14 dicembre 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	3
Emendamento 22.103 del Governo (<i>APE sociale e lavoratori precoci</i>).....	3

PREMESSA

Nella seduta del 13 dicembre 2017 è stato presentato l'emendamento del Governo 22.103, interamente sostitutivo del comma 97 dell'art. 1 del disegno di legge in esame.

L'emendamento risulta corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Emendamento 22.103 del Governo *(APE sociale e lavoratori precoci)*

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 179, della L. 232/2016 ha disposto che, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che si trovano in specifiche condizioni¹, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, sia riconosciuta un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Il successivo comma 186 ha previsto che il beneficio sia riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

¹ Le condizioni sono le seguenti:

- a) soggetti in stato di disoccupazione, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) soggetti che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) soggetti con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore e uguale al 74 per cento e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) lavoratori dipendenti, all'interno delle professioni indicate nell'apposito Allegato A, che svolgono da almeno 6 anni in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Le norme sostituiscono integralmente l'**articolo 1, comma 97, del disegno di legge di bilancio 2018** (C. 4768). Si esaminano di seguito le sole modifiche ed integrazioni rispetto al testo del predetto disegno di legge.

In particolare, le norme:

- con riferimento ai lavoratori impegnati in attività lavorative difficoltose e rischiose, prevedono, con disposizione non presente nell'attuale comma 97 del DDL, che il beneficio dell'APE sociale, nonché le agevolazioni per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016, siano concessi qualora i lavoratori abbiano svolto le predette attività per sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno per sei anni negli ultimi sette (in luogo dei sei anni in via continuativa previsti a legislazione vigente) [comma 97, lettere *c*) ed *e*)];
- intervengono sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni. Rispetto a quanto previsto dal comma 97, lettera *c*), del disegno di legge in esame, la proposta incrementa la riduzione contributiva annua da 6 a 12 mesi, fermo restando il limite massimo di due anni complessivi [comma 97, lettera *d*)];
- ampliano, a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli elenchi delle professioni gravose, rispettivamente ai fini dell'APE sociale (Allegato C della L. 232/2016) e ai fini delle agevolazioni per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016 (Allegato E della L. 232/2016). In particolare, i predetti elenchi sono integrati con le nuove professioni incluse nell'allegato C (*rectius* allegato B, *che non risulta inciso dall'emendamento in esame*) al disegno di legge in esame (operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non ricomprese nella normativa del D. Lgs. 67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne) (comma 97-*bis*);
- stabiliscono, ai fini dell'APE sociale e delle agevolazioni per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016, che per i lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia sia assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (156) di cui all'articolo 9-*ter*, comma 4, ultimo periodo del DL 510/1996 (comma 97-*ter*);

- semplificano l'accesso ai fini dell'APE sociale e delle agevolazioni per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016, prevedendo che per le attività gravose non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento a una tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille² (commi 97-*quater* e 97-*quinquies*);
- rimodulano – per effetto delle disposizioni in esame nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017 - le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'APE sociale (comma 186, della L. 232/2016), che risultano quindi essere pari a **627,8 milioni di euro per il 2018, 664,1 milioni di euro per il 2019, 528,9 milioni di euro per il 2020, 322,2 milioni di euro per il 2021, 100,9 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per il 2023** [comma 97, lettera *f*]).

Tali risorse, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, vengono quindi incrementate in ragione di 18,8 milioni di euro per il 2018, 17,1 milioni per il 2019, 66,9 milioni per il 2020, 42,2 milioni di euro per il 2021, 17,9 milioni di euro per il 2022 e ridotte di 1,5 milioni di euro per il 2023. Rispetto all'attuale comma 97 del DDL in esame, vengono ridotte in ragione di 40,9 milioni di euro per il 2018, 76,3 milioni per il 2019, 13,6 milioni per il 2020, 14,4 milioni di euro per il 2021, 4,0 milioni di euro per il 2022 e di 2,9 milioni di euro per il 2023.

- rimodulano – per effetto delle disposizioni in esame nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017 - le risorse destinate alla copertura finanziaria delle agevolazioni per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016 (comma 203, della L. 232/2016), che risultano quindi essere pari a **561,7 milioni di euro per il 2018, 628,9 milioni di euro per il 2019, 591,5 milioni di euro per il 2020, 590,0 milioni di euro per il 2021, 586,4 milioni di euro per il 2022 e 585 milioni di euro a decorrere dal 2023** [comma 97, lettera *g*]).

Tali risorse, rispetto a quelle previste a legislazione vigente, vengono quindi incrementate in ragione di 11,7 milioni di euro per il 2018, 58,9 milioni per il 2019, 1,5 milioni per il 2020 e ridotte di 3,6 milioni di euro nel 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023;

- ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione successiva al 31 dicembre 2018 dell'APE sociale da disciplinare con successivo intervento legislativo, istituiscono nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro il "Fondo Ape Sociale" con dotazione di **17,4 milioni di euro per l'anno 2019, 12,1**

² Di cui all'Allegato A del DPCM 87/2017.

milioni di euro per l'anno 2020, 14.4 milioni di euro per l'anno 2021, 6,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto fondo confluiscono le eventuali risorse che emergono, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti all'applicazione dell'APE sociale. [comma 97-*sexies*].

La relazione tecnica afferma che l'ampliamento delle condizioni soggettive per l'accesso ai benefici in oggetto, previsto dalle norme in esame, non comporta un maggiore onere per la finanza pubblica rispetto ai limiti di spesa già scontati a legislazione vigente, in quanto, sulla base dell'attività di monitoraggio allo stato disponibile per l'anno 2017 (e aggiornamento delle previsioni per gli anni successivi), è stato possibile aggiornare i limiti di spesa a normativa vigente.

Si riporta di seguito una tabella, che riproduce con alcune rielaborazioni, uno schema riepilogativo contenuto nella RT nella quale sono sintetizzati gli oneri dei singoli interventi e il procedimento di determinazione dei nuovi limiti di spesa.

NUOVI LIMITI DI SPESA APE SOCIALE E ANTICIPO PENSIONISTICO PER I LAVORATORI PRECOCI
Millioni di euro

INTERVENTI APE SOCIALE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A) Limite di spesa LB2017	609,0	647,0	462,0	280,0	83,0	8,0
B) Nuovo limite di spesa da Monitoraggio	464,0	475,0	367,0	213,0	65,0	4,0
C) Maggior onere DDL di bilancio 2018 AC4768 (comma 97)	79,7	93,4	80,5	56,6	20,9	1,4
<i>Per memoria: Limite di spesa DDL di bilancio 2018 AC 4768</i>	<i>688,7</i>	<i>740,4</i>	<i>542,5</i>	<i>336,6</i>	<i>103,9</i>	<i>9,4</i>
D) Risorse disponibili per nuovi interventi (A-B)	145,0	172,0	95,0	67,0	18,0	4,0
<i>Interventi</i>						
Estensione requisito di accesso all'APE per attività lavorativa	15,8	17,9	13,6	7,6	1,4	0,1
Ampliamento da 6 mesi ad 1 anno per ogni figlio del periodo di riduzione dei requisiti contributivi per le donne (con un massimo di due anni)- Differenziale rispetto a quanto già scontato nell'AC4768	46,4	55,4	50,5	34,9	10,5	0,8
Estensione lavori gravosi (tabella C)	20,4	20,9	16,1	9,4	1,9	0,2
Eliminazione obbligo verifica Tariffa 17 per mille	1,5	1,5	1,2	0,7	0,2	0
E) Totale interventi	84,1	95,7	81,4	52,6	14	1,1
F) NUOVO LIMITE DI SPESA (B + C + E)	627,8	664,1	528,9	322,2	99,9	6,5
G) Eccedenza tra risorse disponibili D) e totale interventi E)	60,9	76,3	13,6	14,4	4,0	2,9

INTERVENTI LAVORATORI "PRECOCI"	2018	2019	2020	2021	2022	2023
H) Limite di spesa LB2017, comma 203	550,0	570,0	590,0	590,0	590,0	590,0
I) Nuovo limite di spesa da Monitoraggio	467,0	510,0	475,0	475,0	475,0	475,0
L) Risorse disponibili per nuovi interventi (H-I)	83,0	60,0	115,0	115,0	115,0	115,0
<i>Interventi</i>						
Estensione requisito di accesso al beneficio per attività lavorativa	40,5	42,3	41,3	40,4	39,5	39
Estensione lavori gravosi (tabella C)	50,7	72,3	71,3	71,1	68,5	67,6
Eliminazione obbligo verifica Tariffa 17 per mille	3,5	4,3	3,9	3,5	3,4	3,4
M) Totale interventi	94,7	118,9	116,5	115	111,4	110
N) NUOVO LIMITE DI SPESA (I + M)	561,7	628,9	591,5	590,0	586,4	585,0
O) Differenza tra risorse disponibili L) e Totale interventi M) (*)	-11,7	-58,9	-1,5	0	3,6	5

TOTALE MARGINE (G - O)	49,2	17,4	12,1	14,4	7,6	7,9
Alimentazione Fondo ape sociale dal 2019 e quota di riserva 2018	49,2	17,4	12,1	14,4	7,6	7,9
Effetti sulla finanza pubblica	0	0	0	0	0	0

(*) Segno (-) = negativo per la finanza pubblica; segno (+) = positivo per la finanza pubblica.

Fonte: elaborazione su dati relazione tecnica.

La RT espone le ipotesi ed i dati³ che sono stati utilizzati ai fini della stima per l'estensione dell'APE sociale e del beneficio dell'anticipo pensionistico previsto per i lavoratori "precoci".

Estensione dell'APE SOCIALE

- Numero di domande accolte al 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 15.559;
- durata media del beneficio sulle domande accolte la è di circa 38 mesi;

³ La RT fa presente che i dati esposti per l'anno 2017 sono stati accertati in sede di Conferenza dei servizi alla data del 4 dicembre 2017.

- onere medio complessivo per prestazione sulle domande accolte pari a circa 44.315;
- numero certificazioni ancora da definire alla data del 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 1.926;
- numero di domande pervenute (con riferimento alle domande relative al secondo scrutinio concluso il 30 novembre 2017 2017): 8.430 (8.685-255 riferite a proposizione di domande già presentate entro il 15 luglio 2017 e già accolte).

La RT stima che per l'anno 2017 possano essere accolte 22.000 domande, a fronte delle circa 25.900 potenziali ($15.559 + 1.926 + 8430 = 25.915$).

Per l'anno 2018 la RT stima un accoglimento di domande in 16.000.

Estensione del beneficio all'accesso anticipato per i lavoratori "precoci"

- Numero domande accolte al 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 9.099;
- durata media del beneficio sulle domande accolte: circa 19 mesi;
- onere medio complessivo per prestazione sulle domande accolte: circa 33.245 euro;
- numero certificazioni ancora da definire alla data del 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 2.144;
- numero domande pervenute (con riferimento alle domande relative al secondo scrutinio concluso il 30 novembre 2017 2017): 8.077 (8.496-419 riferite a proposizione di domande già presentate entro il 15 luglio 2017 e già accolte).

La RT stima che per l'anno 2017 possano essere accolte 16.400 domande, a fronte delle circa 19.320 potenziali ($9.099 + 2.144 + 8.077 = 19.320$).

Per l'anno 2018 la RT stima un accoglimento di domande in 15.000.

Per quanto attiene alle estensioni dell'ambito soggettivo previste dalle norme in esame, la RT afferma che la stima è coerente con le basi tecniche già adottate nelle valutazioni contenute nel provvedimento in esame e con quanto emerso in sede di monitoraggio per l'anno 2017 dei benefici in esame. In particolare:

- a) per quanto riguarda l'estensione del beneficio della riduzione del requisito contributivo per le donne per la prestazione c.d. "APE sociale" si stabilisce che, a decorrere dal 2018, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 siano ridotti per le donne di 12 mesi per ogni figlio nel limite

massimo di 2 anni. Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicando percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella relazione tecnica predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) (soggetti in stato di disoccupazione) e ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c) (soggetti con ridotta capacità lavorativa)⁴. Inoltre, sulla base del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE sociale pari a 1,7 e considerato il limite di 2 anni di anticipo, si è ipotizzata una riduzione media del requisito contributivo pari a circa 20 mesi (e quindi con incremento delle coorti interessate), di cui il 50 per cento già scontato nel testo originario del disegno di legge di bilancio in esame;

- b) per quanto concerne l'estensione dell'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (7 anni in un periodo di 10 anni oltre al mantenimento della possibilità di 6 anni su 7 secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 comma 2 del decreto-legge n. 50/2017) le stime tengono anche conto delle informazioni comunicate dal Ministero del lavoro circa l'incremento percentuale delle platee interessate:
- lavoratori precoci: circa 14%
 - lavoratori interessati dalla prestazione c.d. "ape sociale": circa 15% ;
- c) per quanto attiene alla semplificazione nell'accesso, sempre per le attività gravose, con la previsione che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille), le valutazioni sono state effettuate tenendo anche conto dell'esperienza amministrativa degli ultimi mesi connessa alle motivazioni di reiezione di domande per mancata verifica di tale requisito;
- d) per quanto attiene all'ampliamento delle professioni gravose con le nuove professioni incluse nell'allegato B al disegno di legge di bilancio 2018 (operai dell'agricoltura, della zootecnia I e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011;

⁴ Si ricorda che si tratta dei medesimi parametri utilizzati dalla relazione tecnica riferito al testo del disegno di legge di bilancio trasmesso dal Senato.

Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne) si è tenuto conto dell'effetto incrementale delle nuove professioni rapportato all'universo specifico di riferimento:

- per le domande accolte di ape sociale 2017 l'incidenza dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 179 della legge n. 232/2016 è pari a circa l'8%;
- per quanto attiene ai lavoratori c.d. precoci, con esclusione dei soggetti addetti ad attività usuranti, l'incidenza risulta pari a circa il 40%).

Con riferimento all'autorizzazione di spesa (Fondo Ape Sociale) ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale) a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, la RT ricorda che, come previsto dalle norme, nella predetta autorizzazione di spesa confluiscono anche le eventuali risorse che potranno emergere, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri (conseguenti dal beneficio c.d. ape sociale, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019), effettuato entro il mese di novembre dell'anno 2018 con il procedimento della Conferenza dei servizi.

In proposito, la RT precisa che, dal momento che il termine ultimo per la presentazione delle domande 2018 è il 30 novembre 2018, nell'effettuazione del monitoraggio in esame, da un lato saranno disponibili elementi di consuntivo per le domande 2017 e consolidati per le domande presentate entro marzo 2018 (primo scrutinio) e in parte per le domande presentate entro il 15 luglio 2018 (secondo scrutinio). Per quanto attiene sia il secondo scrutinio che, in particolare, il terzo scrutinio 2018, attesa la scadenza del 30 novembre 2018, la valutazione di eventuali economie prospettiche da effettuarsi entro il 15 novembre 2018 dovrà invece necessariamente essere caratterizzata da elementi di prudenzialità al fine di evitare la compromissione del riconoscimento dei benefici.

La relazione tecnica afferma inoltre che, ai fini prudenziali, nell'autorizzazione in esame confluisce anche, per l'anno 2018, la somma di 49,2 milioni di euro per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato per tale anno per gli istituti in esame, anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme sono dirette ad estendere la platea dei soggetti potenzialmente interessati dai benefici in

esame (APE sociale e accesso al pensionamento anticipato per i c.d. lavoratori precoci⁵).

In proposito, si osserva preliminarmente che i benefici in questione, in base alle norme che li hanno introdotti - articolo 1, commi 166-186 (APE sociale) e commi 199-205 (lavoratori precoci) della legge n. 232/2016 – non sono configurati come diritti soggettivi, in quanto il loro riconoscimento è espressamente sottoposto alla verifica di compatibilità con i vincoli finanziari rappresentati dalle risorse stanziare, con eventuale differimento della decorrenza del trattamento.

Ciò premesso, si evidenzia che, come esposto dalla relazione tecnica, dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al finanziamento delle misure introdotte si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi conseguenti alle attività di monitoraggio dell'APE sociale e del pensionamento anticipato che hanno condotto alla ridefinizione dei rispettivi limiti di spesa, liberando quindi risorse per ulteriori interventi.

Le risorse che emergono dal monitoraggio sono rappresentate nella seguente tabella.

Tabella 1 - Risorse disponibili derivanti da attività di monitoraggio (milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Risorse disponibili da monitoraggio APE sociale	145,0	172,0	95,0	67,0	18,0	4,0
Risorse disponibili da monitoraggio lavoratori "precoci"	83,0	60,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Totale risorse disponibili	228,0	232,0	210,0	182,0	133,0	119,0

Al netto dei nuovi interventi (impieghi) previsti dall'emendamento in esame, si determina un'eccedenza annua di risorse destinata al "Fondo Ape Sociale", come rappresentato dalla seguente tabella.

Tabella 2 - Nuovi interventi Em. 22.103 e margine residuo (milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Misure APE sociale	84,1	95,7	81,4	52,6	14	1,1
Misure lavoratori "precoci"	94,7	118,9	116,5	115	111,4	110
Totale oneri interventi Em. 22,103	178,8	214,6	197,9	167,6	125,4	111,1
Totale risorse disponibili	228,0	232,0	210,0	182,0	133,0	119,0
Totale margine residuo	49,2	17,4	12,1	14,4	7,6	7,9
Destinazione Fondo APE sociale dal 2019 e quota di riserva 2018	49,2	17,4	12,1	14,4	7,6	7,9
Effetti sulla finanza pubblica	0	0	0	0	0	0

Con specifico riferimento alla tabella 1, sarebbero utili chiarimenti in merito al numero di domande che si prevede accogliere nell'anno 2018 per l'accesso all'APE sociale, che la RT indica in circa 16.000. Tale parametro appare infatti significativamente inferiore rispetto ai dati amministrativi relativi al 2017 forniti dalla stessa relazione tecnica che prevede su circa

⁵ Si tratta dei lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e con una anzianità contributiva al 31.12.1995.

25.000 domande presentate l'accoglimento di circa 22.000 (pari a circa 88% del totale).

In merito alla tabella 2, si fa presente che la relazione tecnica afferma che, ai fini prudenziali confluisce al "Fondo APE sociale" anche, per l'anno 2018, la somma di 49,2 milioni di euro per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato per tale anno per gli istituti in esame.

Complessivamente non si formulano osservazioni sull'intervento previsto dall'emendamento, tenuto conto che i benefici sono comunque riconosciuti all'interno di limiti massimi di spesa.